HT Group – Condizioni generali d'acquisto



1. Ordini

1.1 Gli ordini possono essere inviati in formato cartaceo o elettronico, ad esempio via e-mail, e devono essere confermati dal fornitore e restituiti all'acquirente senza alcun ritardo. Nel caso in cui l'acquirente non riceva la conferma del fornitore entro il periodo specificato nell'ordine o, in assenza di tale periodo, entro cinque (5) giorni lavorativi dalla trasmissione, l'ordine sarà ritenuto come accettato da parte del fornitore. Ciononostante, se il fornitore dovesse informare l'acquirente per iscritto circa l'accettazione dell'ordine con alcune modifiche, ad esempio un momento diverso per la consegna rispetto a quanto indicato dall'acquirente, quest'ultimo avrà il diritto di cancellare l'ordine.

2. Interruzione delle forniture

2.1 Il fornitore si impegna a produrre e a fornire i componenti in conformità alle specifiche, alle descrizioni più aggiornate sui prodotti concordati, ivi compresi i disegni di riferimento in tali descrizioni dei prodotti, secondo i prezzi specificati nelle condizioni generali di acquisto e/o nell'ordine. Il fornitore si impegna a tutelare e mantenere indenne l'acquirente per eventuali danni, costi e spese in cui l'acquirente possa incorrere a causa del mancato rispetto da parte del fornitore degli impegni assunti. Durante il periodo di vigenza delle presenti condizioni generali di acquisto, il fornitore non può interrompere la fornitura dei suoi componenti, senza il previo consenso da parte dell'acquirente.

3. Tempi di consegna e ritardi

- 3.1 Il fornitore si impegna a fornire i componenti entro i tempi specificati nell'ordine, salvo dove diversamente definito nella conferma dell'ordine
- 3.2 Se il fornitore non dovesse consegnare i componenti entro la data di consegna concordata, come sopra indicato, l'acquirente avrà il diritto a percepire l'importo dei danni predeterminato nel contratto, per ciascuna settimana di ritardo già iniziata, a un tasso del due (2) per cento % del valore dei componenti ordinati ma non consegnati, e comunque per un periodo massimo pari a 15 settimane. Se la consegna venisse tardata di oltre 4 settimane, l'acquirente sarà inoltre autorizzato a annullare l'ordine relativo alla consegna tardiva. Se l'ordine viene annullato, il fornitore sarà responsabile di tutte le perdite non coperte dai danni predeterminati nel contratto, inclusi i costi per la differenza di prezzo, dovuti agli acquisti di copertura presso terze parti.
- 3.3 Se il fornitore non è in grado di effettuare la consegna concordata o se verosimilmente si verificherà un ritardo nella consegna, il fornitore dovrà immediatamente informare l'acquirente per iscritto, indicando la causa del ritardo, i nuovi tempi di consegna e i mezzi di trasporto da utilizzare. In tal caso, il fornitore dovrà consegnare i beni avvalendosi dei mezzi di trasporto che possano ridurre ragionevolmente al minimo il ritardo. Tutti i costi aggiuntivi per tali mezzi di trasporto saranno a carico del fornitore. Se il fornitore non dovesse trasmettere notifica all'acquirente, in conformità alla sezione 3.3, egli dovrà rimborsare al fornitore, oltre ai danni predeterminati nel contratto in conformità alla sezione 3.2, tutte le ulteriori spese che si sarebbero evitate, se l'acquirente avesse ricevuto per tempo la notifica.

4. Termini di consegna

4.1 I componenti saranno consegnati in conformità ai termini indicati nelle condizioni generali di acquisto e/o nell'ordine.

5. Controlli qualità e ispezioni

- 5.1 Il fornitore dovrà ispezionare il carico e, in assenza di diverse istruzioni da parte dell'acquirente, dovrà sigillare tutti gli imballaggi prima della spedizione.
- 5.2 Il fornitore dovrà tempestivamente ottenere e fornire all'acquirente i certificati e/o le dichiarazioni d'origine, ivi compresi i duplicati, nella forma richiesta dall'acquirente, a spese e costi esclusivi a carico del fornitore. Il fornitore dovrà farsi carico di tutti i costi sostenuti dall'acquirente, a causa delle mancate prestazioni del fornitore, in relazione alla presente sezione 5.2.
- 5.3 Prima della consegna, il fornitore dovrà fornire evidenze sullo svolgimento dei controlli qualità. Il fornitore dovrà custodire tutti i documenti, le cui copie verranno inviate all'acquirente su richiesta, senza ulteriori costi.
- 5.4 Alla prima consegna del nuovo componente a favore dell'acquirente, il fornitore dovrà produrre i campioni di riferimento con i protocolli di misurazione allegati. I campioni di riferimento dovranno essere prodotti con le stesse apparecchiature utilizzate per la futura produzione in serie. Se richiesto dall'acquirente, il fornitore sarà tenuto, a propri costi, spese e rischi, a conservare tutti i campioni di riferimento (ivi compresi i disegni di riferimento) o, laddove richiesto dall'acquirente, mettere i campioni a disposizione dell'acquirente in forma gratuita.
- 5.5 Il fornitore, dietro richiesta dell'acquirente e senza ulteriori indennizzi, dovrà preparare la documentazione relativa ai processi in essere presso il fornitore e la documentazione necessaria per l'assicurazione di qualità di ciascun componente singolo.
- 5.6 L'acquirente avrà il diritto di ispezionare la produzione dei componenti presso il luogo in cui essa avvenga, in qualsiasi momento durante il periodo di vigenza delle presenti condizioni generali di acquisto. L'acquirente sarà tenuto a informare il fornitore circa il momento dell'ispezione con almeno cinque (5) giorni lavorativi di anticipo rispetto a ogni visita. Al momento di tali ispezioni, l'acquirente avrà il diritto di portare con sé eventuali consulenti o di inviare i propri rappresentanti. Il fornitore assistere alle ispezioni e fornire tutte le informazioni richieste dall'acquirente. Ogni parte si farà carico dei rispettivi costi correlati alle ispezioni. Le ispezioni da parte dell'acquirente non si ripercuoteranno sulla responsabilità del fornitore per difettosità.
- 5.7 Il fornitore è obbligato a informare l'acquirente e ottenere l'approvazione di quest'ultimo prima di apportare eventuali modifiche al processo produttivo dei componenti, o laddove la produzione dei componenti venga trasferita a un qualsiasi nuovo macchinario o altro stabilimento produttivo.

6. Imballaggio e marcatura dei componenti

- 6.1 Salvo istruzioni specifiche sugli imballaggi, comunicate dall'acquirente, il fornitore dovrà garantire che i componenti siano imballati per far pronte a consegne, danni e deterioramenti, prima di raggiungere la destinazione finale, oltre ad adempiere alle ragionevoli aspettative in relazione al loro aspetto.
- 6.2 Tutti i materiali d'imballaggio in legno dovranno essere conformi alla legislazione nazionale in vigore presso l'acquirente (ad es. nell'UE, attualmente è la Direttiva ISPM15).
- 6.3 Tutte le consegne e le unità di imballaggio devono essere marcati con il numero dell'ordine d'acquisto dell'acquirente, ivi compreso il numero di articoli e le quantità. Come di volta in volta indicato dall'acquirente, il fornitore dovrà marcare i componenti e gli imballaggi con il marchio e il nome commerciale dell'acquirente, tra le altre cose. Nulla di quanto contenuto nel presente dovrà essere interpretato come concessione al fornitore di un diritto o licenza di utilizzo del nome commerciale o del marchio dell'acquirente.



7. Previsioni

- 7.1 L'acquirente, su richiesta dal fornitore, dovrà inviare le previsioni con le stime degli ordini futuri per i componenti. L'acquirente non produce alcuna rappresentanza o garanzia di qualsivoglia tipo circa l'accuratezza delle previsioni degli ordini futuri o dei volumi di produzione.
- 7.2 Il fornitore dovrà mantenere una capacità di consegna che gli permetta di consegnare, in qualsiasi momento, il cinquanta (50) per cento dei volumi sopra indicati contestualmente alle previsioni dell'acquirente.

8. Prezzi

- 8.1 I prezzi sono specificati nelle condizioni di acquisto e/o nell'ordine.
- 8.2 Il fornitore garantisce che tutti i prezzi riguardanti la vendita dei componenti non sono meno favorevoli rispetto a quelli applicati ad altri clienti del fornitore, per componenti o servizi analoghi o simili, e in quantità altrettanto analoghe. Se il fornitore dovesse vendere a un altro soggetto a un prezzo favorevole rispetto a quanto riportato nelle condizioni di acquisto e/o nell'ordine e/o altro, il prezzo nelle condizioni di acquisto e/o nell'ordine dovrà essere adeguato per rispecchiare i termini più favorevoli.
- 8.3 Se i componenti simili sul mercato, con prestazioni uguali o migliori rispetto alle specifiche, e con quantità simili previste per i componenti, dovessero essere più favorevoli di un 3%, l'acquirente si riserva il diritto di informare il fornitore circa tali componenti e, laddove la competitività non venga ristabilita con l'adeguamento di prezzo da parte del fornitore, l'acquirente avrà il diritto di annullare qualsiasi ordine in essere e non ancora prodotto, in relazione a tali componenti.

9. Condizioni di pagamento

- 9.1 Salvo dove diversamente concordato tra le parti, il fornitore dovrà fatturare all'acquirente non appena possibile, alla data della spedizione dei componenti da parte del fornitore. Le condizioni di pagamento saranno novanta (90) giorni netti dalla data fattura.
- 9.2 L'acquirente può compensare qualsiasi importo pagabile al fornitore in virtù delle presenti condizioni generali di acquisto, in caso di rivendicazione incontestata e dovuta ai sensi di un qualsiasi accordo tra l'acquirente ed il fornitore.

10. Sub-fornitori

10.1 Il fornitore non sarà autorizzato a nominare sub-fornitori per la produzione dei componenti, senza il previo consenso scritto dell'acquirente. Il fornitore dovrà far sì che i sub-fornitori, da nominarsi ai sensi della presente sezione, agiscano in ogni aspetto in conformità alle disposizioni di cui alle condizioni generali di acquisto. Il fornitore è unicamente responsabile per eventuali atti o omissioni da parte di tali sub-fornitori.

11. Responsabilità per difettosità - Generale

- 11.1 Il fornitore garantisce che ogni componente sarà prodotto in conformità alle specifiche e che i componenti saranno privi di difetti di progettazione, lavorazione e materiali. Il fornitore garantisce inoltre che tutti i componenti consegnati siano conformi alle Direttive RoHS e REACH; qualora gli articoli forniti contengano una o più sostanze della "candidate list" (denominate SVHC) in percentuale superiore al limite stabilito da Direttiva, è fatto obbligo al fornitore di darne comunicazione
 - In conformità alle disposizioni di cui alla presente sezione 11, il fornitore dovrà porre rimedio a qualsiasi difettosità dei componenti o non conformità rispetto alle presenti condizioni generali di acquisto (di seguito, congiuntamente indicate come "difettosità").
- 11.2 Se tali difettosità dovessero causare ritardi per l'acquirente, in relazione ai propri clienti e/o l'acquirente dovesse incorrere in un blocco di produzione, egli, in aggiunta ai rimedi previsti dalle sezioni 12-14 seguenti, avrà diritto a percepire un indennizzo da parte del fornitore per eventuali perdite subite a causa della consegna tardiva presso i clienti dell'acquirente e/o per blocchi di produzione presso l'acquirente, ivi comprese, ma senza limitazione, perdite di produzione, costi di noleggio, perdite di profitti e costi di capitale.

11.3 Nonostante quanto contrariamente espresso nelle presenti condizioni generali di acquisto, e in aggiunta alle responsabilità del fornitore ai sensi delle sezioni 12-14 sottostanti, il fornitore sarà sempre responsabile per tutti i danni a proprietà e lesioni personali, o per altri dati di cui possa essere ritenuto responsabile, causati dai componenti, a prescindere dal fatto che il fornitore abbia agito in modo negligente o meno. Il fornitore, durante il periodo di vigenza delle presenti condizioni generali di acquisto e per un periodo pari a un anno successivo, dovrà disporre di una sufficiente copertura assicurativa per responsabilità, contro i succitati danni per i quali possa essere ritenuto responsabile. La copertura assicurativa per responsabilità dell'acquirente avrà carattere mondiale. Se richiesto e prima di fornitore qualsiasi componente di cui al presente, il fornitore dovrà fornire all'acquirente un certificato assicurativo con la copertura sopra richiesta.

12. Responsabilità per difettosità – In linea produttiva

- 12.1 I difetti rilevati durante le ispezioni all'arrivo dei componenti o durante la fase di assemblaggio dei prodotti, prima della spedizione a terze parti, dovranno essere oggetto di rimedio da parte del fornitore, in conformità alle disposizioni di cui alla presente sezione 12.
- 12.2 Al momento della scoperta dei componenti difettosi durante le ispezioni all'arrivo dei componenti, il fornitore dovrà, senza ritardo alcuno, consegnare i componenti sostitutivi all'acquirente. L'acquirente sarà responsabile per tutti i costi di spedizione dei componenti sostitutivi.
- 12.3 Al momento della scoperta dei componenti difettosi in fase di assemblaggio, il fornitore dovrà emettere a favore dell'acquirente una nota di credito pari al valore d'acquisto dei componenti difettosi e degli eventuali costi aggiuntivi da esso sostenuti.
- 12.4 L'acquirente dovrà restituire i componenti difettosi al fornitore, a spese di quest'ultimo. Tuttavia, il fornitore potrà, a propria discrezione, dare istruzioni all'acquirente per lo smaltimento dei componenti difettosi, invece che provvedere alla loro restituzione. In tal caso, il fornitore dovrà fornire all'acquirente le istruzioni sulle modalità di movimentazione dei componenti difettosi in termini di riciclo, protezione dell'ambiente ecc. Il fornitore dovrà rimborsare l'acquirente per tutte le spese in relazione ai componenti difettosi.

13. Responsabilità per difettosità - Anomalie su campo

- 13.1 I difetti rilevati a seguito della spedizione dei prodotti a terze parti ("Anomalie su campo") dovranno essere oggetto di rimedio da parte del fornitore, in conformità alle disposizioni di cui alla sezione 13.
- 13.2 Al momento dell'anomalia su campo, il fornitore dovrà emettere una nota di credito pari al valore d'acquisto dei componenti difettosi, a favore dell'acquirente
- 13.3 In aggiunta a quanto sopra, il fornitore sarà responsabile per tutti i costi correlati alla sostituzione dei componenti difettosi. L'acquirente avrà il diritto di coinvolgere una terza parte per la sostituzione dei componenti difettosi; tali costi saranno inclusi nei costi rimborsati dal fornitore, ai sensi della presente sezione 13-3.
- 13.4 Su richiesta del fornitore, l'acquirente dovrà restituire i componenti difettosi al fornitore, a spese di quest'ultimo.

14. Responsabilità per difettosità - Anomalie epidemiche

14.1 I difetti di progettazione, materiali o lavorazioni dei componenti, che si verifichino a tassi eccessivi ("tassi di anomalie epidemiche"), oltre 10.000 ppm (parti per milioni) con gli stessi componenti o le stesse ragioni, misurati su un lotto, a cadenza mensile o annuale (secondo quanto ragionevolmente determinato dall'acquirente) ("anomalie epidemiche") dovranno essere oggetto di rimedio da parte del fornitore, in conformità alle disposizioni di cui alla presente sezione 14.

Il tasso di anomalie epidemiche viene misurato dividendo il numero dei difetti per il numero dei componenti consegnati in virtù delle presenti condizioni generali di acquisto, durante lo stesso periodo/lo stesso lotto, moltiplicando quindi il risultato per un (1) milione.



Il tasso di anomalie epidemiche non è destinato a essere il valore medio rispetto alla validità delle presenti condizioni generali di acquisto, ma è destinato a essere un valore di anomalie puntuale durante il periodo misurato.

Es.

Numero di componenti consegnati: 1000

Numero di difetti: 10

Tasso di anomalie su campo: (10/1000) x 1 000 000 = 10 000 ppm

14.2 In caso di anomalie epidemiche, l'acquirente avrà il diritto di restituire al fornitore, fronte rimborso totale, tutti i componenti correlati a tale anomalia epidemica, senza dover dimostrare che ciascuno di tali componenti restituiti ha un difetto sottostante.

Il fornitore dovrà inoltre:

- a) indennizzare l'acquirente per tutti i costi sostenuti per la rettifica dei componenti che possano essere coinvolti nell'anomalia epidemica (ivi comprese le procedure di richiamo del prodotto/interventi sul mercato, per i componenti che possano essere coinvolti nell'anomalia epidemica),
- informare tempestivamente l'acquirente circa le azioni intraprese in relazione alla produzione futura, così da evitare la prosecuzione delle anomalie epidemiche,
- c) pagare i danni per le perdite sostenute dall'acquirente a causa delle anomalie epidemiche.

15. Notifiche e gestione dei difetti

- 15.1 Le notifiche di difettosità, ivi compresa la descrizione del difetto, saranno effettuate entro sessanta (60) giorni dal rilevamento del difetto da parte dell'acquirente e da quanto quest'ultimo abbia compreso la natura e la portata del difetto.
- 15.2 Il fornitore avrà il diritto di ispezionare il prodotto difettoso, a proprio costo, presso il sito dell'acquirente, oppure di richiedere a quest'ultimo di restituire i componenti difettosi a spese del fornitore, per le opportune analisi. Se il fornitore non dovesse esercitare il proprio diritto di ispezione dei componenti difettosi, ai sensi della presente sezione 15.2, si considererà che il fornitore abbia accettato i componenti come difettosi.
- 15.3 Nel caso in cui l'acquirente restituisca componenti non difettosi, ai sensi delle presenti condizioni generali di acquisto, il fornitore avrà il diritto di fatturare all'acquirente i costi di trasporto e di sostituzione dei componenti, laddove questi siano stati ri-consegnati all'acquirente.
- 15.4 Se l'acquirente dovesse presentare reclamo per difettosità dei componenti, sarà altresì autorizzato a trattenere i pagamenti per l'importo corrispondente al contenuto del reclamo, fino a quanto egli non abbia percepito in toto l'indennizzo previsto.

16. Limitazioni temporali sui reclami

- 16.1 La responsabilità del fornitore è limitata ai difetti che compaiano entro un periodo di tre (3) anni dalla data di consegna. Per quanto concerne i componenti sostitutivi, sarà applicabile la stessa limitazione, dalla data di consegna dei componenti sostitutivi.
- 16.2 La limitazione di responsabilità del fornitore sopra descritta non sarà tuttavia applicabile (i) se il fornitore abbia agito con grave negligenza o in mala fede; (ii) in relazione alle anomalie epidemiche, a prescindere dal fatto che il fornitore abbia agito con grave negligenza o in mala fodo.

17. Conformità alla legge

17.1 Durante il periodo di vigenza delle presenti condizioni generali di acquisto, il fornitore dovrà adempiere alle leggi nazionali e internazionali pertinenti, alle norme, convenzioni, regolamenti, disposizioni, altri requisiti obbligatori all'interno dell'Unione Europea e degli Stati Uniti.

18. Violazioni dei diritti di terze parti

18.1 Il fornitore dovrà completamente tutelare, mantenere indenne e proteggere l'acquirente contro qualsiasi azione, rivendicazione, danno, domanda, costo, commissione e spesa derivante o sostenuta in ragione di qualsiasi violazione effettiva o presunta di brevetti, marchi registrati o altri diritti di proprietà intellettuale, causata dall'uso dei componenti.

18.2 La responsabilità del fornitore, ai sensi della sezione 18.1, è soggetta alla notifica da parte dell'acquirente al fornitore circa eventuali reclami, con ragionevole periodo di tempo dalla ricezione della notifica di rivendicazione, mettendo a disposizione del fornitore tutte le informazioni disponibili e collaborando per difendersi dalla rivendicazione.

Il fornitore avrà il controllo della difesa e, a sua discrezione esclusiva, potrà difendersi e risolvere tutte le rivendicazioni, ivi compresi appelli o trattative di risoluzione.

19. Diritti di proprietà intellettuale

- 19.1 Tutti i disegni e gli altri documenti tecnici riguardanti i componenti o la loro fabbricazione, forniti da una parte all'altra, prima o dopo la formazione condizioni generali di acquisto e/o ordine, rimarranno di proprietà della parte mittente. I disegni, i documenti tecnici, altre informazioni di natura tecnica ricevute da una parte non potranno essere usate, senza il consenso dell'altra parte, per qualsivoglia altra finalità rispetto a quella per cui siano state trasmesse. Non sarà possibile, senza il consenso dell'altra parte, realizzarne copie, riproduzioni, trasmissioni ovvero comunicazioni a terze parti.
- 19.2 Nonostante tutto quanto contenuto delle presenti condizioni generali di acquisto, le parti non potrà acquisire in alcun momento né potrà essere concesso loro un diritto di proprietà intellettuale in capo all'altra parte. A scanso di dubbi, tutte le modifiche e gli sviluppi dei disegni e di altri documenti tecnici riguardanti i componenti o la loro fabbricazione inviati al fornitore dall'acquirente saranno da considerarsi come diritti di proprietà intellettuale dell'acquirente. Il fornitore non potrà acquisire in nessun momento, e non potrà venirgli concesso alcuno diritto di uso di tali modifiche o sviluppi, per finalità diverse da quanto indicato delle presenti condizioni generali di acquisto, a prescindere da chi sia a realizzare le modifiche o gli sviluppi.

20. Apparecchiature, utensili e colori

- 20.1 Qualsiasi apparecchiatura, utensile e colore di tipologia specifica, forniti o pagati dall'acquirente ai sensi delle presenti condizioni generali di acquisto e/o ordine ("apparecchiatura di tipologia specifica") resterà costantemente di proprietà e in capo all'acquirente, e dovrà essere restituita all'acquirente su richiesta. Qualsiasi apparecchiatura di tipologia specifica, rilevante per le presenti condizioni generali di acquisto, sarà, ove pertinente, elencato nell'appendice all'accordo di acquisto o come allegato all'ordine di acquisto. Il fornitore può utilizzare solo le apparecchiature di tipologie specifiche per le finalità di espletazione di un ordine.
- 20.2 Il fornitore si impegna, a propri costi e spese, a esercitare la ragionevole cura in relazione all'apparecchiatura di tipologia specifica,

l'apparecchiatura di tipologia specifica in conformità alle norme commerciali prevalenti, a svolgere tutta la manutenzione necessaria e a mantenere assicurata l'apparecchiatura di tipologia specifica, per un importo non inferiore al valore di sostituzione. Il fornitore non potrà, senza la previa approvazione scritta da parte dell'acquirente, rinnovare, apportare modifiche, rottamare le apparecchiature di tipologia specifica.

21. Riservatezza

21.1 Durante il periodo di vigenza delle presenti condizioni generali di acquisto, e anche successivamente, il fornitore non potrà divulgare a terze parti le informazioni tecniche o commerciali appartenenti all'acquirente e non potrà utilizzare tali informazioni, se non per le finalità concordate contestualmente all'accordo di acquisto e/o ordine. Tuttavia, tali divulgazioni non potranno contenere informazioni sui prodotti finali in cui vengano usati i componenti o per i quali questi siano stati sviluppati.

22. Rescissione anticipata

22.1 Senza pregiudicare qualsiasi altra forma di rimedio contro l'altra parte per violazioni o per mancata esecuzione delle presenti condizioni generali di acquisto e/o ordine, ciascuna parte avrà il diritto di rescindere le presenti condizioni generali di acquisto e/o qualsiasi ordine, in forma totale o parziale, fornendo all'altra parte una notifica non inferiore ad almeno trenta (30) giorni:



- a) nel caso in cui l'altra parte dovesse commettere o permettere una violazione o non esecuzione di importanza essenziale nei confronti dell'altra parte, e non dovesse porre rimedio a tale violazione entro trenta (30) giorni dalla ricezione della notifica scritta;
- b) nel caso in cui vi sia ragione di ritenere che l'altra parte sia divenuta insolvente.
- 22.2 Senza pregiudicare qualsiasi altra forma di rimedio che l'acquirente possa avere contro il fornitore per violazioni o per mancata esecuzione delle presenti condizioni generali di acquisto e/o ordine, l'acquirente avrà il diritto di rescindere delle presenti condizioni generali di acquisto e/o qualsiasi ordine, in forma totale o parziale, con effetto immediato a partire dalla notifica:
 - a) in caso di modifica sostanziale alla proprietà del fornitore;
 - b) in caso di reiterati ritardi nelle consegne, reiterati reclami o qualità insufficiente dei componenti.
- 22.3 La notifica di rescissione dovrà essere fornita per iscritto, senza indebito ritardo, non appena la circostanza costituente violazione sia divenuta nota per la parte offesa.

23. Effetti della rescissione

- 23.1 Alla chiusura del rapporto di collaborazione, il fornitore dovrà restituire all'acquirente, dietro opportuna richiesta, tutti i materiali correlati ai componenti, incluse le apparecchiature di tipologia specifica e i supporti elettronici, disegni e altri documenti tecnici riguardanti i componenti o la loro fabbricazione, che il fornitore abbia ottenuto dall'acquirente.
- 23.2 Gli ordini dell'acquirente confermati dal fornitore o considerati come accettati dal fornitore, ai sensi del punto 2.1 soprastante, saranno validi e vincolanti anche laddove le date di consegna, in conformità a tali ordini, vadano oltre la scadenza delle presenti condizioni generali di acquisto, in conformità alla sezione 22.1.

24. Parti di ricambio

24.1 Il fornitore dovrà inviare le parti di ricambio, secondo quanto richiesto dall'acquirente, per un periodo di tempo corrispondente al periodo di produzione in serie e per dieci (10) anni dalla fine della produzione o per qualsiasi altro periodo concordato tra le parti. Prima che la produzione delle parti di ricambio cessi, il fornitore si impegna a informare l'acquirente, così da consentire a quest'ultimo di inviare un ordine finale.

25. Forza maggiore

- 25.1 Le parti non saranno ritenute responsabile per il mancato adempimento ai propri obblighi ai sensi delle presenti condizioni generali di acquisto, laddove tale inadempimento sia dovuto a circostanze ("basi di esclusione") che siano (i) al di là del controllo delle parti; (ii) che impediscano il proprio adempimento; (iii) che fossero imprevedibili al momento di chiusura delle presenti condizioni generali di acquisto.
- 25.2 Non appena cessi l'impedimento, l'obbligo dovrà essere adempiuto in conformità alle disposizioni di cui all'accordo di acquisto. Saranno considerate quali basi di esclusione guerre, atti ostili, atti o omissioni di autorità, legislazioni nuove o modificate, limitazioni sulle valute e circostanze analoghe.
- 25.3 Una parte che desideri essere sollevata da responsabilità ai sensi delle soprastanti disposizioni deve informare tempestivamente l'altra parte, senza ritardo alcuno.

26. Comunicazioni

- 26.1 Salvo dove diversamente concordato tra le parti, qualsiasi comunicazione, richiesta, consenso e altra comunicazione che una parte debba trasmettere ai sensi delle presenti condizioni generali di acquisto (di seguito, "comunicazione") sarà considerata valida ed efficace se personalmente recapitata all'altra parte o inviata a mezzo posta raccomandata pre-affrancata o via e-mail agli indirizzi riportati nel preambolo.
- $26.2\;$ La comunicazione sarà considerata come trasmessa:
 - a) in caso di consegna personale: al momento della consegna;
 - b) in caso di posta raccomandata pre-affrancata: entro e non oltre due (2) giorni successivi alla data di invio;

 c) in caso di invio per e-mail: alla data di ricezione dell'avvenuto recapito.

Le variazioni agli indirizzi devono essere comunicati come previsto dalla presente disposizione.

27. Miscellanea

- 27.1 Nessuna parte può assegnare le condizioni generali di acquisto e/o ordine e/o i suoi diritti e obblighi, di cui al presente, salvo il caso in cui l'altra parte non abbia espresso il proprio consenso per iscritto.
- 27.2 Se eventuali disposizioni di cui alle presenti condizioni generali di acquisto o relative porzioni risultassero non valide, questo non avrà ripercussioni sulle altre disposizioni dell'accordo di acquisto e/o ordine, ma, nella misura in cui tale non validità abbia sostanziali ripercussioni sull'adempimento di una parte ai sensi dell'accordo di acquisto e/o ordine, le disposizioni in oggetto dovranno essere considerate come mai appartenute al presente documento.
- 27.3 Le variazioni e le aggiunte alle presenti condizioni generali di acquisto saranno unicamente valide se realizzate per iscritto e firmate da entrambe le parti.
- 27.4 Le condizioni generali di acquisto possono essere redatte in lingua italiano e in altre lingue. In caso di difformità o discrepanze tra le versioni, quella italiana avrà carattere di prevalenza.

28. Risoluzione delle controversie e diritto vigente

- 28.1 Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana.
- 28.2 Il Foro competente di Treviso (Italia), luogo dove HT ha la propria sede legale, sarà esclusivamente competente per qualunque causa sorta o connessa al presente accordo.
- 28.3 Come parziale eccezione a quanto previsto dal precedente comma del presente articolo 28, HT ha il diritto di promuovere azioni avanti alla Corte competente del luogo ove il Fornitore ha la sua sede legale.

29. Clausola/informativa per rappresentanti, esponenti e dipendenti delle società fornitrici

- 29.1 Il Fornitore prende atto che le disposizioni della normativa sulla privacy Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, di seguito "GDPR" riguardano il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati dall'acquirente per la conclusione e l'esecuzione del Contratto e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni. Ai fini del presente Contratto, l'acquirente potrà effettuare il trattamento di dati personali riguardanti (i) il Fornitore, ove si tratti di impresa individuale o libero professionista, e/o comunque (ii) i rappresentanti, esponenti, dipendenti o collaboratori del Fornitore.
- 29.2 Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che i dati personali dallo stesso comunicati per la conclusione ed esecuzione del Contratto sono raccolti e trattati dall' acquirente, quale Titolare, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente incaricato e tramite collaboratori esterni designati quali responsabili o incaricati del trattamento. Il Fornitore prende atto che, relativamente ai dati personali trattati per la conclusione ed esecuzione del presente Contratto, la persona fisica cui si riferiscono i dati ("interessato") gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.
- 29.3 E' onere del Fornitore garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, che vengano comunicati all' acquirente ai fini della conclusione ed esecuzione del Contratto e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte dell' acquirente per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati.



30. Tutela dell'ambiente

30.1 HT opera con un sistema di gestione secondo i contenuti della ISO 14001:2015. A questo proposito incoraggia l'adozione delle seguenti buone pratiche di comportamento con lo scopo di salvaguardare l'ambiente limitando il più possibile gli impatti negativi.

Assicurarsi che le parti prodotte siano:

- ricavate con la minore generazione di sfridi e di scarti, e, se necessario, questi siano opportunamente raccolti e riciclati;
- ottenute con il minimo impiego di risorse, materie prime, acqua ed energia;
- realizzate e movimentate senza sversamenti o gocciolamenti di oli o altre sostanze chimiche e che, nell'eventualità, questi siano opportunamente raccolti e smaltiti.

Assicurarsi che consegne e trasporto siano effettuati:

- con imballaggi e contenitori possibilmente riusati/riusabili, eventualmente recuperati/recuperabili o in alternativa realizzati in materiale facilmente separabile e riciclato/riciclabile;
- attraverso lotti di fornitura e tragitti stradali che minimizzino il consumo di carburante.

Rev. n. 01 June 2020